



Repubblica di Lumenaria

IN NOME DEL POPOLO LUMENARENSE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai dott. Vittorio Canovi, Francesco Farina, Vincenzo Iemma e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 della Legge 26 Aprile 2020, promosso dal giudice *a quo* in data 26 Gennaio 2021.

Ritenuto in fatto

1 - Con sentenza emessa dal tribunale ordinario nel processo Stato-Giordano, convocato in data 25 Gennaio 2021 e concluso il giorno seguente, il giudice, nel pronunciare la condanna, invocava il giudizio di questa Corte in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 della Legge 26 Aprile 2020, per il quale veniva condannato l'imputato.

2 - Secondo il promotore del giudizio il dubbio di legittimità sorge nell'applicazione stessa dell'articolo di legge sopracitato (*Il censimento avverrà ogni mese, i cittadini che non rinnoveranno la cittadinanza, quest'ultima verrà sospesa*), il quale risulterebbe in contrasto con quanto sancito dall'articolo 6 della Costituzione (*Il diritto di voto è concesso ad ogni cittadino della Repubblica. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico, il diritto di voto non può essere limitato se non per sentenza penale*), nella sua versione in vigore sino al 17 Gennaio 2021.

3 - La sentenza di condanna valutava, ai fini della colpevolezza dell'imputato, esclusivamente l'applicazione della legge impugnata, per la quale il cittadino veniva condannato all'interdizione dai pubblici uffici, nel non aver svolto il censimento regolarmente stabilito, il quale avrebbe poi sospeso i diritti politici dei cittadini non partecipanti.

Considerato in diritto

1 - La norma impugnata è stata legittimamente emessa in data 26 Aprile 2020 dal Senato della Repubblica.

2 - Al momento della promulgazione della legge, era in vigore un testo costituzionale di dubbia validità, approvato in data 25 Febbraio 2020 e mai modificato sino al 4 Maggio 2020.

3 - Il ricorso, con le sue motivazioni, è accolto.

Stando al quadro normativo in vigore al momento del reato di cui al processo Stato-Giordano, per il quale il giudizio è stato invocato, la Legge 26 Aprile 2020 è incostituzionale nella fattispecie in cui sancisce "*i cittadini che non rinnoveranno la cittadinanza, quest'ultima verrà sospesa*" (sic), in particolare risulta essere in aperto contrasto con la seconda parte dell'articolo 6 della Costituzione in vigore fino al 17 Gennaio 2020, ovvero "*il diritto di voto non può essere limitato se non per sentenza penale*".

Si rileva, inoltre, l'ulteriore incostituzionalità successiva alla data del 17 Gennaio, con la modifica della Costituzione promulgata in quella data.

Altrettanto rilevabile è l'uguale incostituzionalità della Legge 26 Aprile 2020 sin dal momento della sua approvazione.

La Costituzione allora in vigore sanciva, senza differenze testuali, lo stesso principio rimasto invariato nelle modifiche costituzionali avvenute nel tempo, rendendo già *in illo tempore* incostituzionale l'articolo 2 comma 2 della legge impugnata.

In egual misura si sottolinea l'incostituzionalità dell'articolo 1 comma 3 della Legge 3 del 25 Marzo 2021, che ritorna a stabilire la sospensione dei diritti politici e della cittadinanza per coloro i quali non prendano parte al censimento presso il Ministero dell'Interno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie e formula il giudizio di illegittimità della fattispecie impugnata della Legge 26 Aprile 2020 e di conseguenza ritiene annullata, senza necessità di rinvio, la sentenza emessa in data 26 Gennaio 2021 nel processo Stato-Giordano; per gli stessi motivi dichiara incostituzionale la Legge 25 Marzo 2021 all'art. 1 comma 3.

Così è deciso in data 7 Aprile 2021.

F.to i giudici della Corte Costituzionale

Dott. Vittorio Canovi

Dott. Francesco Farina

Dott. Vincenzo Iemma

Dott. Filippo Zanardi